

COMUNE DI GARESSIO

Provincia di Cuneo

Verbale del 18/03/2021

Oggetto: parere relativo alla proposta di deliberazione della Consiglio Comunale n. 50 del 17/03/2021 di variazione di bilancio di previsione 2021-2023- art. 175 comma 4 lettera a) D.LGS 267/2000

La sottoscritta De Giorgi Maria Rosaria, in qualità di organo di revisione del Comune di Garesio nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30 luglio 2019, in relazione alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 18/02/2021 con la quale si propone di adottare una variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D.Lgs 267/2000 riguardante:

		2021	2022	2023
Maggiori Entrate Titolo 1	(+)	2.408,40	80,00	80,00
Maggiori Entrate Titolo 4	(+)	598.500,00		
Totali maggiori/minore entrate	(+)	600.908,40	80,00	80,00
Maggiori Spese Titolo 1	(+)	2.408,40		
Minori Spese Titolo 2	(-)	600,00		
Maggiori Spese Titolo 2	(+)	599.100,00		
Totali maggiori/minore spese	(+)	600.908,40	-	-

PREMESSO che

- Dalla proposta di deliberazione emerge l'esigenza di provvedere alla variazione come sopra esposta;
- il comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/000 che dispone quanto segue: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";
- Sono state acquisite le adeguate motivazioni della variazione.

Nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che:

- ✓ come disposto dal comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, al bilancio di previsione finanziario e alle successive variazioni deve essere allegato un prospetto a dimostrazione del rispetto del "pareggio di bilancio";

- ✓ che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;
- ✓ a seguito delle variazioni di cui sopra, viene garantito il fondo di cassa non negativo;
- ✓ a seguito delle variazioni di cui sopra, viene rispettato il saldo di competenza finanziaria ("pareggio di bilancio") di cui ai commi 710, 711, 712 e 713 dell'art. 1 della legge n. 208/2015;
- ✓ le variazioni suddette garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio come prescrive l'art. 193 del D.Lgs 267/2000
- ✓ La proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 ndel D.Lgs 267/2000;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17/03/2021 .

Lì, 18/03/2021

IL REVISORE

Dr.ssa DE GIORGI Maria Rosaria

